

STATUTO

ENTE DEL TERZO SETTORE

“ASSOCIAZIONE PARKINSONIANI DI TREVISO (A.P. TV)”

ART. 1 - Costituzione

È costituita nel rispetto del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Associazione Parkinsoniani di Treviso Organizzazione di Volontariato.

L'Associazione può usare anche la denominazione abbreviata “A.P. TV”.

Caratteristica primaria dell'A.P. TV è l'attività di volontariato che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'A.P. TV non persegue fini di lucro, neppure indirettamente, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'A.P. TV per quanto non espresso nello Statuto, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e delle relative Norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

ART. 2 - Sede

L'A.P. TV opera nel territorio della provincia di Treviso ed ha sede in Treviso – Via Scarpa n. 9 . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 - Durata

L'A.P. TV ha durata illimitata.

ART. 4 – Finalità ed attività

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La specifica finalità dell'Organizzazione consiste nel raggiungimento dell'obiettivo di assistenza e valorizzazione della persona e dell'obiettivo socio-sanitario.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e sono:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Con le modalità di seguito indicate:

- Ricercare, raccogliere e diffondere tutte le informazioni atte ad alleviare i disagi degli affetti da Parkinson

- curare la formazione teorica-pratica dei volontari.
- sostenere psicologicamente ed aiutare i parkinsoniani e loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, incontri educativi, convegni, materiale educativo relativo alla malattia in generale, alla dieta, alla fisio e logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste i parkinsoniani, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche ed ai benefici sociali e accompagnamento ai vari servizi delle persone con problematiche con i mezzi dell'organizzazione.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori ed il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.L. 117/17.

ART. 5 – Soci e loro obblighi

Possono associati all'A.P.TV le persone fisiche che interessate all'attività dell'Organizzazione stessa ne condividano gli obiettivi e le strategie operative e sono mossi da spirito di solidarietà: il loro comportamento deve essere attuato da correttezza e da buona fede.

I Soci possono essere così classificati:

1. Soci attivi

2. Soci sostenitori

3. Soci onorari.

Gli Associati prestano la loro attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fine di lucro.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata, su domanda dell'interessato, dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata sul libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni

motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Il Consiglio Direttivo, con voto non inferiore ai 2/3 dei Consiglieri in carica, ha facoltà di nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari e significativi meriti in favore dell'A.P.TV

L'adesione all'Associazione è a tempo illimitato, salvo il diritto di recesso.

ART. 6 - Iscrizione del Socio

La quota di iscrizione è annuale.

Il nuovo iscritto verserà presso la Sede A.P. TV la quota annuale stabilita.

Il versamento per il rinnovo annuale deve avvenire nei modi resi noti dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - Diritti e doveri degli associati

Gli Associati hanno diritto di voto in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa se prevista per l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi.

Ciascuno ha diritto ad un voto ex art. 2532 II comma Codice Civile.

Tutti i Soci hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di controllo sull'andamento della medesima come previsto dalla legge e dallo Statuto.

Prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione del Bilancio di Esercizio, esaminare i Libri Sociali secondo le regole stabilite.

Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 117/17 e s.m.i.

È garantita l'effettività del rapporto associativo tramite una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 8 – Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

ART. 9 – Esclusione del Socio

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, dopo aver ascoltato le giustificazioni del Socio, con voto segreto, salva la possibilità di appello al Giudice Ordinario, nel caso in cui l'aderente contravvenga ai doveri stabiliti dallo Statuto.

ART. 10 - Organi dell'A.P. TV

Sono tali:

- L'Assemblea degli Associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Organo di Controllo
- Organo di revisione

Tutte le cariche sono elettive e gratuite e danno diritto solo al rimborso delle spese.

ART. 11 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione e si compone di tutti gli Associati.

È convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale con avviso esposto in sede almeno quindici giorni prima del giorno fissato. La convocazione deve contenere l'indicazione di giorno, ora, luogo e ordine del giorno.

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento sulla base delle maggioranze fissate nell'art. 21 del Codice Civile.

ART. 12 - Costituzione e deliberazione delle Assemblee

In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza della metà più uno degli aderenti, in proprio o in delega, da conferirsi ad altro associato.

In seconda convocazione è valida qualunque sia il numero di presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun associato.

Delibera a maggioranza di voti salvo per le delibere di modifica dello Statuto e di scioglimento dell'Associazione.

Nelle Delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Il Verbale che riassume le discussioni e le Delibere dell'Assemblea viene sottoscritto dal Presidente e depositato presso la sede ed è consultabile da ogni associato, che ne può estrarre copia.

ART. 13 - Composizione del Consiglio Direttivo

L'Associazione A.P. di Treviso è amministrata da un Consiglio Direttivo (chiamato in seguito anche C.D.)

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero minimo di cinque ad un massimo di undici membri i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

In occasione della nomina del C.D. l'Assemblea potrà, di volta in volta, stabilire che almeno un quinto dei membri del C.D. siano Parkinsoniani.

I membri del Comitato Direttivo devono essere eletti dall'Assemblea fra gli associati.

È l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione e opera in attuazione degli indirizzi e della volontà dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei voti.

I Consiglieri possono decadere dall'incarico, anticipatamente, per:

- cause di salute od altre che rendono impossibile la loro collaborazione;

- scorrettezza che, a giudizio della maggioranza dei componenti il C.D., sono valutate non scusabili o di danno, anche morale, all'A.P. TV;
- dimissioni.

Quando in corso di esercizio del C.D. viene meno la presenza effettiva di un Consigliere, gli subentrerà il primo dei non eletti.

I membri del C.D. non ricevono remunerazione in dipendenza della carica, hanno diritto al solo rimborso delle spese.

ART. 14 - Nomine e conferimento di poteri

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente uno o più Vice Presidenti, il Segretario/Tesoriere. Queste scelte sono operate tra i membri eletti del Consiglio Direttivo.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all' approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all' assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all' iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati.
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza/impedimento dal Vice Presidente che lo può sostituire formalmente, mediante comunicazione scritta affissa per non meno di dieci giorni consecutivi antecedenti la data di riunione nei locali della Sede.

Il Consiglio Direttivo sarà, inoltre, convocato quando almeno un terzo dei consiglieri ne facciano formale, sottoscritta richiesta con la segnalazione degli argomenti che ritengono debbano essere trattati.

Per la validità della riunione è d'obbligo la presenza minima della maggioranza dei Consiglieri eletti e del Presidente, il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti dei presenti.

In assenza del Presidente, come da statuto, deve essere presente il Vice Presidente. E se anche il Vice Presidente ne è impossibilitato viene sostituito dal Consigliere prescelto, al momento, dai Consiglieri presenti.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, è nominato assieme agli altri componenti e dura in carica quanto il Consiglio. Può essere revocato dall'Assemblea.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il Verbale dell'Assemblea e del Consiglio.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Di tutte le riunioni il Segretario curerà la stesura del verbale.

Il Verbale è depositato presso la sede dell'Associazione ed è consultabile da ogni aderente.

ART. 16 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall' art.30 del D.lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull' osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 Organo di revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall' art. 31 del D. Lgs.117/2017.

È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal 1° gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall' assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si

riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 19 Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 20 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Tutti i beni sono intestati all'Associazione, devono essere indicati nel Libro Inventario, che è conservato presso la sede dell'Associazione ed è consultabile da tutti gli associati.

Tutte le entrate sono destinate all'esclusivo perseguimento dei fini statuari di solidarietà.

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e sono non rivalutabili.

I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli associati stabilita dall'Assemblea.

I contributi straordinari sono elargiti dagli associati o da persone fisiche o giuridiche estranee all'Associazione.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dalla Assemblea e devono essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati dall'Assemblea con beneficio di inventario e devono essere utilizzati in armonia con le finalità statutarie.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 – Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 22 - Scioglimento

L'A.P. TV può essere sciolta:

- con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati;
- per delibera dell'Assemblea Straordinaria a maggioranza $\frac{3}{4}$ dei soci;
- per l'impossibilità di raggiungere gli scopi associativi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall' articolo 9 del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 - Assicurazione

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione risponde dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati con le proprie risorse economiche.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 24 - Collaboratori

L'Organizzazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, nei limiti dell'art. 33 del D.lgs. 117/2017, cioè solo nei limiti necessari al regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte dall'Associazione.

I dipendenti e i collaboratori di lavoro autonomo sono, ai sensi di legge e di regolamento assicurati contro le malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

I rapporti fra Associazione e dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge, da appositi regolamenti e dai Contratti Collettivi.

ART. 25 – Rapporti con altri Enti e soggetti

Le modifiche dello Statuto in vigore sono da notificare alla Regione Veneto secondo la normativa in atto al momento della modifica.

L'Associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con altri soggetti pubblici e privati

ART. 26– Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto dal consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 27 – Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali nel titolo X del D. Lgs 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.